

**Regolamento della Conferenza dei Comuni  
dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Pavia**

(approvato con deliberazione della Conferenza n. 2 del 12.12.2011 e modificato con deliberazione n. 3 del 24.11.2016)

**Art. 1**

(Costituzione, scopo e sede)

1. E' costituita la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia (di seguito "Conferenza"), cui partecipano tutti i Comuni ricompresi nell'ambito stesso.
2. La Conferenza opera in materia di Servizio Idrico Integrato e ha il compito di permettere la rappresentanza degli interessi distribuiti sul territorio, di promuovere l'uniforme tutela di questi interessi e di favorire il loro miglior soddisfacimento attraverso la solidarietà, il coordinamento e la cooperazione tra Enti Locali.
3. La Conferenza svolge le funzioni ad essa riservate dalla legislazione di settore e quelle previste dal presente regolamento ed agisce esprimendo indicazioni e pareri obbligatori e facoltativi che trasmette alla Provincia di Pavia, quale Ente di Governo dell'ATO ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i., per il tramite dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia d'ora in avanti "Ufficio d'Ambito".
4. La Conferenza ha sede presso l'Ufficio d'Ambito.

**Art. 2**

(Composizione)

1. La Conferenza è composta da rappresentanti di tutti i Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, che, salvi i casi di delega, coincidono con le persone dei rispettivi Sindaci.
2. I Sindaci e i Presidenti di Unioni di Comuni possono delegare in forma scritta la partecipazione riferita a una o più sedute della Conferenza ad Assessori o a Consiglieri dei Comuni rispettivamente rappresentati.
- 2 bis. Ogni componente che abbia diritto a partecipare alla Conferenza può rappresentare, con delega scritta, non più di altri cinque Comuni, fatte salve maggiori rappresentanze nel contesto di un'Unione di Comuni o della Comunità Montana di cui ai successivi commi.
- 2 ter. Nel caso di Unione di Comuni, il Presidente dell'Unione, o suo delegato, rappresenta tutti i Comuni dell'Unione stessa.
- 2 quater. Il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, rappresenta tutti i Comuni della Comunità Montana.
- 2 quinquies. In caso di presenza del Sindaco, o suo delegato, di un Comune compreso in un'Unione di Comuni o nella Comunità Montana, prevale lo specifico diritto di rappresentanza del Comune rispetto a quello dell'Unione o della Comunità Montana.
3. La rappresentanza in Conferenza è compatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
4. La rappresentanza in Conferenza, così come le cariche di cui al successivo art. 5, cessa di diritto con il venir meno delle cariche di Sindaco o di Presidente di Unione di Comuni o della Comunità Montana e contestualmente perdono validità le eventuali deleghe conferite dai rappresentanti decaduti.
5. La partecipazione alla Conferenza avviene a titolo gratuito.

### Art. 3

#### (Rappresentanza in seno alla Conferenza)

1. La Conferenza rappresenta l'intera popolazione ufficialmente residente nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia.
2. Ogni componente della Conferenza esprime un voto proporzionale alla consistenza demografica del Comune rappresentato (popolazione residente nel Comune), così come risultanti in base ai dati ufficiali pubblicati su sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente la votazione.
3. I voti espressi dai rappresentanti delle Unioni di Comuni e della Comunità Montana hanno un valore equivalente alla somma dei valori assegnati ai singoli Comuni uniti rappresentati.
4. Nel caso in cui siano richieste le votazioni suddivise per fascia di consistenza demografica, le rappresentanze delle Unioni di Comuni e della Comunità Montana vengono scomposte a livello di singolo Comune e riaccorpate per ciascuna fascia di riferimento.

### Art. 4

#### (Attribuzioni)

1. Alla Conferenza spettano le seguenti funzioni:
  - a) rendere parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni da assumere da parte della Provincia di Pavia in ordine alle lett. a), b), d), e) e h) dell'art. 48, c. 2, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i, tra cui:
    - individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il Servizio Idrico Integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legislazione regionale di settore e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione;
    - approvazione ed aggiornamento del Piano d'Ambito e dei relativi oneri finanziari;
    - definizione dei contenuti dei contratti di servizio da stipularsi con i soggetti affidatari della gestione del Servizio Idrico Integrato;
    - determinazione della tariffa di base del Sistema Idrico Integrato, ai sensi delle apposite disposizioni di legge, e definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
    - individuazione delle aree in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
  - b) designare, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9, tre rappresentanti dei Comuni da nominarsi nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Pavia.
2. Ferma restando la spettanza delle funzioni di cui al precedente punto 1, la Conferenza provvede a:
  - a) nominare tra i suoi componenti il Presidente e 2 Vicepresidenti.
  - b) esprimere e fornire alla Provincia di Pavia, ad iniziativa diretta o a richiesta, indicazioni e pareri relativi a temi attinenti l'organizzazione e la gestione Servizio Idrico Integrato.
3. I pareri obbligatori di cui alla lettera a) del precedente punto 1 sono resi entro trenta giorni consecutivi a far tempo dalla ricezione da parte del Presidente della Conferenza delle rispettive richieste, corredate dalle proposte dei relativi atti.

### Art. 5

#### (Presidente, Vicepresidente)

1. Il Presidente della Conferenza i due Vicepresidenti sono eletti dalla Conferenza tra i Sindaci dei Comuni della provincia di Pavia e costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Conferenza stessa, nel rispetto del principio di rappresentanza territoriale (Lomellina, Oltrepo e Pavese).
2. Il Presidente e i Vicepresidenti rimangono in carica sino a scadenza del mandato amministrativo

in essere al momento della loro elezione e sono rieleggibili se riconfermati nel mandato stesso.

3. In caso di contestuale decadenza del Presidente e dei due Vicepresidenti, entro 30 (trenta) giorni il Presidente della Provincia di Pavia convoca la Conferenza ponendo all'Ordine del giorno l'elezione per le relative cariche.

4. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti della Conferenza sono incompatibili con quella di Consigliere di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia.

5. Il Presidente:

- rappresenta la Conferenza nei confronti della Provincia di Pavia, dell'Ufficio d'Ambito e dei Comuni;
- predispose, autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, l'Ordine del giorno delle sedute della Conferenza, la convoca e ne presiede i lavori rendendosi garante del rispetto della legge e del presente regolamento;
- trasmette alla Provincia di Pavia e per tramite dell'Ufficio d'Ambito gli atti prodotti dalla Conferenza;
- riceve dai Comuni eventuali proposte e richieste inerenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato da sottoporre all'attenzione della Conferenza.

6. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza, di temporaneo impedimento o di decadenza; in quest'ultimo caso entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza stessa convocano la Conferenza ponendo all'Ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente e presiede la Conferenza il Vice presidente più anziano in termini anagrafici.

7. Il Presidente e i Vicepresidenti svolgono i rispettivi incarichi a titolo gratuito ed onorifico.

8. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi del supporto organizzativo dell'Ufficio d'Ambito e del relativo sito internet istituzionale.

#### Art. 6

(Prima seduta della Conferenza e relativi adempimenti)

1. La prima seduta della Conferenza è convocata e inizialmente presieduta dal Presidente della Provincia di Pavia, senza diritto di voto.

2. La seduta è valida, in prima convocazione in presenza di un numero di componenti che rappresenti almeno la metà più uno dei Comuni aventi diritto e in seconda convocazione, in presenza di un numero di componenti che rappresenti almeno 1/3 dei Comuni aventi diritto.

3. Nel corso della prima seduta la Conferenza procede inizialmente e nell'ordine:

- all' approvazione del presente Regolamento, a scrutinio palese e a maggioranza semplice dei votanti, ciascuno dei quali esprime un voto, intendendosi espressamente non votante il componente che, ancorché presente, dichiara la propria astensione;
- all'elezione dei propri Presidente e Vicepresidenti, con decisione assunta nei modi di cui al punto 4 del successivo art. 8;
- all'insediamento del Presidente neoeletto, che presiederà ai lavori a partire dalla seduta successiva.

#### Art. 7

(Convocazione della Conferenza)

1. La Conferenza è convocata dal Presidente ogni volta che ciò si renda opportuno o necessario per l'esercizio delle funzioni obbligatorie o facoltative dell'organismo.

1.bis. La Conferenza è convocata obbligatoriamente in caso di formale richiesta da parte del Presidente della Provincia di Pavia e/o di almeno 1/3 dei Comuni in rappresentanza di almeno 1/3

della popolazione.

2. La convocazione della Conferenza va inviata a tutti i Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia e deve riportare:

- luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione;
- elenco degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

3. Salvi i casi di cui al successivo punto 6, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di ciascuna seduta i materiali o gli atti relativi agli argomenti posti in trattazione sono depositati e messi a disposizione dei Comuni presso la sede dell'Ufficio d'Ambito nonché, laddove più opportuno, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ufficio stesso.

4. Gli avvisi di convocazione della Conferenza vanno trasmessi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data dell'adunanza con mezzi atti ad attestarne l'avvenuta ricezione, privilegiando nell'ordine la posta elettronica certificata, il telefax, il servizio postale e il telegramma.

5. Le convocazioni delle sedute ordinarie della Conferenza deputate all'espressione dei pareri obbligatori di cui alla lettera a) del punto 1 del precedente art. 4 vanno trasmesse entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione delle relative richieste da parte del Presidente della Provincia di Pavia.

6. In caso di necessità, la Conferenza può essere riunita in seduta urgente e straordinaria con convocazioni trasmesse 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza con le modalità di cui al precedente punto 4.

7. E' facoltà della Conferenza di stabilire con propria deliberazione, le specifiche procedurali e tecniche utili alla definizione delle modalità che consentano la gestione e il funzionamento della Conferenza medesima attraverso il sistema di teleconferenza.

## Art. 8

### (Funzionamento della Conferenza)

1. Salvi i casi degli articoli 6 e 9 e del successivo punto 2, le sedute della Conferenza sono valide alla presenza di componenti che in prima convocazione rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale e in seconda convocazione rappresentino almeno 1/3 della popolazione stessa.

1 bis. Per la modifica del presente regolamento sono valide le sedute alla presenza di componenti che in prima convocazione rappresentino la maggioranza dei Comuni aventi diritto e la maggioranza della popolazione residente nell'Ambito Territoriale Ottimale e in seconda convocazione rappresentino almeno 1/3 dei Comuni e 1/3 della popolazione stessa.

2. Le sedute della Conferenza deputate all'espressione dei pareri obbligatori di cui alla lettera a) del punto 1 del precedente art. 4 sono valide alla presenza di un numero di componenti che rappresenti almeno la metà più uno dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale.

3. Le decisioni relative ai pareri obbligatori di cui alla lettera a) del punto 1 del precedente art. 4 sono assunte con il voto favorevole di componenti la Conferenza che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'Ambito Territoriale Ottimale. Tali decisioni relative ai pareri devono essere resi entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta da parte della Provincia di Pavia. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, la Provincia di Pavia procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i..

4. Salvi i casi di cui al precedente punto 3, le decisioni della Conferenza sono validamente assunte con il voto favorevole di componenti che esprimano la maggioranza semplice della popolazione di volta in volta rappresentata dai votanti.

5. Di norma le votazioni avvengono a scrutinio palese e per alzata di mano, salvi i casi in cui riguardino persone fisiche ove, a richiesta, possono svolgersi a scrutinio segreto.
6. Le sedute della Conferenza sono pubbliche e si svolgono con l'assistenza del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, che presta funzioni di segretario verbalizzante e, a richiesta del Presidente, può prendere la parola per illustrare argomenti all'Ordine del giorno.
7. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, il Presidente della Provincia di Pavia o suo delegato, e i Consiglieri di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito che non siano già componenti della Conferenza.
8. I verbali delle sedute della Conferenza sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e trasmessi alla Provincia di Pavia per il tramite dell'Ufficio d'Ambito, quest'ultimo deputato alla loro pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e alla loro conservazione.

#### Art. 9

(Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito)

1. Spetta alla Conferenza la designazione di tre rappresentanti dei Comuni da nominarsi da parte del Presidente della Provincia di Pavia nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
2. la Conferenza esercita il compito di cui al precedente punto 1. designando tre Sindaci o Amministratori locali che rappresentino rispettivamente i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 15.000 abitanti e i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
3. Salvo che non sia presentata un'unica proposta di candidature per cui sarà possibile procedere mediante l'effettuazione di un'unica votazione, per la designazione dei tre Consiglieri la Conferenza procede con singole e distinte votazioni cui di volta in volta partecipano solo i componenti che rappresentano i Comuni appartenenti a ciascuna delle tre fasce di popolazione di cui al precedente punto 2.
4. I rappresentanti della Comunità Montana e delle Unioni formate da Comuni ricadenti in più di una delle fasce di popolazione di cui al precedente punto 2 partecipano alle distinte votazioni esprimendo di volta in volta le quote corrispondenti alle rispettive rappresentanze.
5. Per la validità delle singole votazioni di cui al precedente punto 3 è di volta in volta necessaria la presenza di un numero di componenti che per ciascuna fascia di popolazione rappresenti in prima chiamata la maggioranza dei Comuni aventi diritto e in seconda chiamata 1/3 dei Comuni aventi diritto.
- 5 bis. Il Presidente della Conferenza può proporre 3 nominativi singolarmente in rappresentanza delle fasce di cui al precedente punto 2, suddivisa per ciascuna delle fasce medesime.
6. Le votazioni possono avvenire, su richiesta, a scrutinio segreto oppure palese, su proposta del Presidente della Conferenza.
7. Ciascun componente ha di volta in volta diritto di esprimere una singola preferenza; sono eletti e designati coloro che conseguono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi in ciascuna delle tre votazioni.

#### Art. 10

(Risorse)

1. La Conferenza non dispone di bilancio né di personale proprio.
2. Le spese necessarie al funzionamento della Conferenza sono a carico del bilancio dell'Ufficio d'Ambito.